



**Sentenza**

**n. 121/2024**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti Magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gabriele Vinciguerra

Giudice

Walter Berruti

Giudice relatore

ha emesso la seguente:

**SENTENZA**

sulla richiesta di definizione con rito abbreviato presentata, ai sensi dell'art. 130 c.g.c. nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 30578 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di

GIAMBANCO PASSALACQUA Giuseppe, nato a Carini (PA) il 9.4.1979, c.f. GMBGPP79D09B780C e residente a Nuvolento (BS), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Eller Vainicher ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Milano, via Copernico n. 59/A.

Vista la richiesta di rito abbreviato presentata ai sensi dell'art. 130 c.g.c. dal convenuto nella comparsa di risposta depositata in data 17.1.2024.

Visto il parere favorevole della Procura regionale.

Visto il decreto di questa Sezione n. 13 del 21.3.2024 con il quale è stata accolta l'istanza di rito abbreviato presentata dal convenuto e fissata l'udienza del 22.5.2024 ai fini della definizione del giudizio.

Vista la documentazione contabile depositata dal convenuto.

Uditi nell'udienza camerale del 22.5.2024, con l'assistenza del Segretario

Barbara Marta Pisani, il difensore del convenuto e il Pubblico Ministero  
Marcella Tomasi.

Ritenuto in

## FATTO

La Procura regionale ha citato in giudizio l'Appuntato scelto GIAMBANCO PASSALACQUA Giuseppe al fine di sentirlo condannare, in solido con altro convenuto che non ha optato per il rito abbreviato, al pagamento della somma complessiva di euro 15.000,00 a titolo di danno all'immagine cagionato al Ministero della Difesa in dipendenza di fatti di reato, commessi durante il servizio svolto nel Corpo dei Carabinieri e integranti i reati di falsità ideologica commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici (art. 479 c.p.) e di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.), entrambi reati contro la fede pubblica. Il sunnominato era condannato con sentenza del Tribunale di Brescia n. 964 del 15.6.2020, riformata in appello - solo in punto sanzionatorio - con la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 415 del 17.2.2021, divenuta irrevocabile il 20.05.2021.

In citazione la suddetta somma è contestata solidalmente con la precisazione che nella ripartizione interna, in relazione alle differenti condotte poste in essere dai due convenuti e ai rispettivi ruoli nel Corpo di appartenenza, al GIAMBANCO PASSALACQUA è imputato 1/3 del danno, pari ad euro 5.000,00.

Con la comparsa di costituzione ritualmente depositata il 17 gennaio 2024 il predetto, acquisito il previo e concorde parere del PM, ha chiesto di accedere al rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 del c.g.c. per la definizione alternativa del giudizio mediante l'offerta di pagamento del 30% del danno addebitatogli

|  |                                                                                      |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                      |  |
|  | in citazione ossia 1.500,00 euro.                                                    |  |
|  | Con decreto n. 13/2024 la Sezione ha accolto l'istanza nei termini proposti.         |  |
|  | Nell'udienza camerale del 22.5.2024, le parti presenti hanno concordemente           |  |
|  | chiesto di dichiarare estinto il processo stante l'avvenuto tempestivo pagamento     |  |
|  | come in atti documentato.                                                            |  |
|  | Considerato in                                                                       |  |
|  | <b>DIRITTO</b>                                                                       |  |
|  | Quanto sopra premesso, sussistono i presupposti per la definizione del giudizio      |  |
|  | con rito abbreviato nei confronti del convenuto GIAMBANCO                            |  |
|  | PASSALACQUA Giuseppe, ai sensi dell'art. 130, commi 7 e 8 c.g.c.                     |  |
|  | Ai sensi della suddetta norma il Collegio deve provvedere anche sulle spese di       |  |
|  | giudizio.                                                                            |  |
|  | Queste, liquidate come in dispositivo, vanno a poste a carico del convenuto          |  |
|  | risultato virtualmente soccombente, secondo la giurisprudenza costante della         |  |
|  | Sezione (cfr., tra le tante, n. 127/2022).                                           |  |
|  | Dagli elementi probatori in atti, tra cui le risultanze del processo penale, risulta |  |
|  | infatti con sufficiente evidenza la responsabilità per l'illecito ascritto.          |  |
|  | <b>P.Q.M.</b>                                                                        |  |
|  | la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, in             |  |
|  | composizione collegiale, definitivamente pronunciando,                               |  |
|  | <b>DICHIARA</b>                                                                      |  |
|  | definito il giudizio n. 30578 instaurato dalla Procura regionale nei confronti di    |  |
|  | GIAMBANCO PASSALACQUA Giuseppe, c.f. GMBGPP79D09B780C, ai                            |  |
|  | sensi dell'art. 130, comma 8 c.g.c.;                                                 |  |
|  | <b>CONDANNA</b>                                                                      |  |
|  | <b>3</b>                                                                             |  |

il medesimo al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 93,10 (novantatré/10).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 maggio 2024.

## Il Giudice estensore

## Il Presidente

(Walter Berruti)

(Vito Tenore)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 21.6.2024

Il Direttore di Segreteria

(Federica Dainotti)

f.to digitalmente